

Roma, 13 aprile 2021
Prot. SS/2021/150
Recapitata via mail

Al Direttore generale
della prevenzione sanitaria
del Ministero della Salute
Dott. Giovanni Rezza

Al Coordinatore generale medico legale
dell'INPS
Prof Raffaele Migliorini

e p.c. Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza

Al Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome
Pres. Massimiliano Fedriga

Al Presidente dell'INPS
Prof. Pasquale Tridico

Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 a titolo "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata".

Gentilissimi,

la Circolare in oggetto pone ad avviso della scrivente seri dubbi interpretativi, essenzialmente per quello che concerne i punti C), D) ed E) del documento.

La stessa Circolare, come dichiarato in premessa, fa riferimento sia alla *"normativa vigente a livello nazionale"* quanto ad un *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID19 negli ambienti di lavoro, siglato in data 6 aprile 2021"*.

La prima questione concerne dunque il problema di un eventuale contrasto tra la normativa vigente per Legge e quanto contenuto nel protocollo condiviso (o comunque nella circolare in oggetto) e, sempre nel caso di contrasto, quale fonte debba prevalere ed essere di conseguenza osservata.

In particolare si osserva:



- **Al punto C) e D) lavoratori positivi asintomatici**, il documento recita: "*Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente*".... e... "*Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante*". La normativa non prevede alcuna certificazione di avvenuta negativizzazione, e tantomeno, nella maggior parte delle Regioni, la possibilità di richiedere tamponi molecolari dopo la chiusura del provvedimento di isolamento disposto dalla autorità sanitaria. Ma, soprattutto, si pone il problema di come possa, il Medico Curante, essere a certa conoscenza se la Azienda possa o voglia adibire il lavoratore stesso a modalità di lavoro agile, e, di conseguenza, come e quando poter rilasciare certificazione di malattia per un cittadino che malato non è.
- **Al punto E) lavoratore contatto stretto asintomatico**, il documento recita: "*Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020)*". Il messaggio Inps n. 3563, però precisa che "*La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l'orientamento dell'Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell'articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica*". In sostanza non è sufficiente, per Decreto Legge e per circolare Inps, rilasciare certificato di malattia per "contatti stretti" se non dopo disposizione di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria e non sulla semplice "informazione" del lavoratore al proprio Medico Curante.

Il doveroso principio di precauzione, che si condivide, è già stato affrontato nel recente passato da delibere di Giunta Regionali (sia pure temporanee), che hanno risolto il problema, decidendo che gli isolamenti disposti nei casi positivi (asintomatici o diventati tali) fossero interrotti solo dopo negativizzazione del tampone molecolare. Questo evitando anche ritardi inevitabili nella copertura economica con certificazione di malattia ed altrettanto inevitabili contenziosi.

Altra soluzione potrebbe essere quella di affidare ai Medici Competenti, unici a poter conoscere la citata possibilità del lavoro agile aziendale, la copertura con certificazione di malattia, nel caso di persistenza di tampone positivo in lavoratori asintomatici.

Infine, per quanto riguarda la quarantena e la relativa possibilità di coprirla con certificazione di malattia, la Legge vigente esclude che il Medico Curante possa emettere certificazione di malattia per un contatto "riferito" stretto ed in assenza di disposizione di quarantena da parte della competente autorità sanitaria.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo l'immediata revisione della Circolare in oggetto in quanto contraria alle disposizioni di legge e che, andando a creare inutili tensioni con i pazienti, condizionando negativamente il rapporto fiduciario con i nostri assistiti, provocherà legittimi rifiuti nella categoria a cui, da parte nostra, daremo indicazione di disattenderne i contenuti.

Cordiali saluti.

Dott. Silvestro Scotti
Segretario Generale Nazionale FIMMG